

suali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università, ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1”;

e) al comma 8, le lettere *h)* e *i)* sono sostituite dalle seguenti:

“*h)* facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli specifici;

i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture analoghe su base europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo”.

3. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

“ART. 4. — (*Validità dei diplomi*). — 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.

2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,

purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" ».

6. 2. Titti De Simone.

(Limitatamente ai commi 1 e 2)

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Finalità della legge). — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia ».

02. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione arti-

stica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento ».

6. 4. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Di conseguenza, per i nuovi compiti didattici e istituzionali, in deroga alle disposizioni espresse al comma 6 dell'articolo 2, il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati, a regime, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'emanazione della legge di conversione del presente decreto legge è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.

6. 9. Pistone, Bellillo, Cusumano.

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i nuovi compiti didattici e istituzionali il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,

è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.

6. 6. Titti De Simone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

A. 6-ter. — (Direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). — 1. Quale espressione ed attuazione del principio di autonomia statutaria e regolamentare di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, attualmente in servizio e responsabili della gestione artistica e della gestione amministrativa e contabile, sono conferite attribuzioni dirigenziali.

6. 01. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Al fine di dare concreto avvio e sostegno all'attuazione delle legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508, finalizzata alla riqualificazione del « ruolo ad esaurimento » del personale previsto all'articolo 2, comma 6, della predetta legge, alla valorizzazione delle professionalità operanti nel settore dell'alta formazione artistica e musicale e al pieno accesso alla ricerca, è autorizzata la spesa complessiva di 30.748.000 di euro, da erogare a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da rartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 2, comma 7, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunte, in fine, le parole: « avendo a riferimento gli organi istituzionali previsti per l'università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni ».

6. 02. Lolli, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Al fine di razionalizzare la struttura didattica di accademie e conservatori e di riqualificare la professionalità di alcune categorie di docenti, vengono istituite le cattedre di « pratica del repertorio vocale » e « pratica del repertorio coreutico », in sostituzione dei posti di « accompagnatore al pianoforte » e « pianisti accompagnatori » presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza. Il personale già impiegato come accompagnatore di pianoforte e come pianista accompagnatore presso conservatori e presso l'Accademia nazionale di danza, confluisce presso le nuove cattedre.

6. 03. Lolli, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci.

ART. 7.

(Attività di servizio per gli studenti universitari).

Dopo il comma 2-bis, *aggiungere il seguente:*

2-ter. In relazione alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, al fine di favorire il diritto allo studio nella regione Sicilia e riequilibrare il sistema universitario dell'isola, avviando il progressivo decongestionamento degli atenei esistenti, il polo universitario di Enna viene costituito in quarto ateneo della Sicilia. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a determinare, sentito il governo regionale, la natura giuridica e la struttura accademica della nuova istituzione, integrando di conseguenza il piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003. Fino alla vigenza del predetto piano triennale, gli oneri per il funzionamento della nuova istituzione continuano ad essere totalmente sostenuti dalla Regione siciliana e dal consorzio di enti locali che in atto gestisce il polo universitario.

7. 1. Grimaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I dlomi universitari di durata triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono equarati ai titoli universitari rilasciati dei corsi istituiti con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti dall'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

7-bis. 1. Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. — 1. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, va interpretato nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.

2. Sono valide tutte le norme degli statuti delle università approvate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti appartenenti al ruolo di provenienza.

7-bis. 01. Titti De Simone.

(A.C. 3312 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3312 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4 Titti De Simone, 2.5 Grignaffini, 2.6, 2.7 e 2.9 Colasio, 4.1 e 4.2 Titti De Simone, 5.1 Tocci, 5.2, 5-bis.3 e 5-bis.4 Colasio, 6.2, 6.3 e 6.6 Titti De Simone, 6.9 Pistone e 7.1 Grimaldi e sugli articoli aggiuntivi 2.02 Capitelli, 3.01 Grignaffini, 6.01 Colasio, 6.02 e 6.03 Lolli, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3312 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola).

1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del de-

creto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.

3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Accorpamenti e sdoppiamenti di classi).

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

ART. 3.

(Finanziamento degli uffici scolastici regionali).

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base « Strutture scolastiche », sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale).

1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e

di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

ART. 6.

(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori).

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del con-

seguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ».

ART. 7.

*(Attività di servizio
per gli studenti universitari).*

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma ».

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3312 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 473 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al »;

al comma 2, le parole da: « 20,731 milioni di euro » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 »;

al comma 3, le parole da: « All'onere » fino a: « per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003 ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola). — 1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina ».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'onere derivante dall'attuazione del presente comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" »;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo). — 1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio

1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta ».

All'articolo 6, comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: « della presente legge, » *sono inserite le seguenti:* « ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, »;

dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio »;

alla lettera b), capoverso 3, dopo le parole: « I possessori dei diplomi di cui al comma 1, » *sono inserite le seguenti:* « ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, » *e dopo le parole:* « nonché ai corsi di laurea specialistica » *sono inserite le seguenti:* « e ai master di primo livello »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree

previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: «tutorato» sono inserite le seguenti: «e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«ART. 7-bis. — (Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università). — 1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999,

n. 370, e successive modificazioni, le parole: «entro trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

(A.C. 3312 — Sezione 6)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola).

Sopprimerlo.

1. 1. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Titti De Simone.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali con le seguenti: previa contrattazione sindacale.

1. 4. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: d'intesa con.

1. 7. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: In caso fino a: personale interessato, con le seguenti: Per tutte le decisioni di carattere amministrativo e di carriera del personale interessato si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

***1. 5.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: In caso fino a: personale interessato, con le seguenti: Per tutte le decisioni di carattere amministrativo e di carriera del personale interessato si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

***1. 8.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: ovvero di partecipazione, con aggiungere la seguente: reiterato.

1. 9. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso con lo specifico titolo di studio richiesto, è raddoppiata. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle scuole paritarie.

1. 3. Titti De Simone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è rad-

doppiato. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle scuole paritarie.

1. 6. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Martella, Tocci, Lolli.

ART. 2.

(Accorpamenti e sdoppiamenti di classi).

Sopprimerlo.

***2. 1.** Titti De Simone.

Sopprimerlo.

***2. 5.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

Sopprimerlo.

***2. 6.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 1.

****2. 2.** Titti De Simone.

Sopprimere il comma 1.

****2. 7.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 2.

***2. 3.** Titti De Simone.

Sopprimere il comma 2.

***2. 8.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che, in fase di adeguamento alla situazione di fatto, sono ammessi sdoppiamenti di classi nel caso in cui il numero degli alunni di una classe sia superiore a ventisei, valutati dal dirigente scolastico tenendo conto della continuità dell'insegnamento e della salvaguardia del gruppo classe. Lo sdoppiamento è obbligatorio quando si tratta di classi di inizio ciclo. Nel caso di sopravvenuta presenza, non prevista all'atto dell'iscrizione e della formazione delle classi, di alunno disabile la classe non deve essere composta da più di venti alunni.

2. 4. Titti De Simone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, d'intesa tra il dirigente dell'istituzione scolastica e il direttore regionale, si può procedere allo sdoppiamento delle classi, anche dopo l'inizio dell'anno scolastico, qualora la rimodulazione degli alunni iscritti ad una classe sia tale da non pregiudicare il buon andamento della didattica.

2. 9. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento nonché per l'accesso ai posti di istitutori ed istitutrici nelle istituzioni educative dello Stato si riconosce valore abilitante ai dlomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

2. Ai fini della stula di contratti a tempo indeterminato i dlomi di cui al comma 1 costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie concorsuali permanenti.

3. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.

4. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al citato articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il titolo di specializzazione conseguito presso le università non può comunque essere valutato con punteggio superiore alla valutazione degli anni di servizio prestato su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

5. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui al citato articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, l'interessato può optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.

6. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dalle università italiane ai sensi del decreto interministeriale del 24 novembre 1998, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

2. 01. Titti De Simone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Determinazione degli organici e dei servizi*). — 1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1o settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. 02. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Modifiche al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333*). — 1. Al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel medesimo scaglione sono in ogni caso compresi i docenti che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria per almeno trecentosessanta giorni alla data del 30 giugno 2002 »;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) terzo scaglione: docenti in possesso di abilitazione comunque conseguita che non abbiano il requisito minimo di servizio di cui alla precedente lettera b);

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e b-bis) ».

2. 03. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

ART. 3.

(Finanziamento degli uffici scolastici regionali).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. 01. — (*Finanziamento delle unità scolastiche*). — 1. Al fine di attribuire alle istituzioni scolastiche le risorse per l'acquisizione di ulteriori attrezzature di carattere informatico, necessarie per il potenziamento delle nuove tecnologie nelle attività didattiche, e per realizzare le relative iniziative di aggiornamento dei docenti, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base « Strutture scolastiche », sono incrementati di euro 30.748.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato a decorrere dall'anno 2002 in euro 30.748.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

ART. 4.

(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore

delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per sanare fino a: ricercatore con le seguenti: necessarie ad adempiere agli obblighi che provengono dalla maturazione di classi e scatti da parte del personale docente e ricercatore e dal contenzioso giudiziario promosso in sede nazionale e comunitaria dai lettori di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dai collaboratori ed esperti linguistici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, riconoscere loro l'indennità integrativa speciale nelle forme e nella misura riconosciuta ed erogata a tutti gli altri lavoratori e lavoratrici del comparto, fare fronte al rinnovo del loro contratto nazionale di lavoro scaduto dal 1998.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La quantità delle risorse da destinare alla soluzione del contenzioso aperto dai lettori e dai collaboratori ed esperti linguistici e le modalità di erogazione delle stesse sono definite in sede della contrattazione sindacale, in corso al mese di novembre 2002, relativa al biennio economico 2000-2001 dei lavoratori e lavoratrici del comparto università.

4. 1. Titti De Simone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per sanare fino a: ricercatore con le seguenti: necessarie ad adempiere agli obblighi che provengono dalla maturazione di classi e scatti da parte del personale docente e ricercatore e dal contenzioso giudiziario promosso in sede nazionale e comunitaria dai lettori di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dai collaboratori ed esperti linguistici di

cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 75 milioni con le seguenti: 95 milioni.

4. 2. Titti De Simone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: parametri definiti aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

4. 5. Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

Sopprimere il comma 2.

4. 3. Titti De Simone.

Al comma 2, sopprimere le parole: e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti.

4. 4. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 4-bis.

***4. 6.** Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 4-bis.

***4. 7.** Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

ART. 5.

(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***5. 1.** Tocci, Martella, Grignaffini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***5. 2.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.

****5. 3.** Tocci, Martella, Grignaffini, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.

****5. 4.** Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

ART. 5-bis.

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità alle aggregazioni di piccole e medie imprese.

5-bis. 2. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è

conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

5-bis. 3. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

5-bis. 4. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non può superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna categoria di attività.

5-bis. 5. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

ART. 6.

(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori).

Sopprimerlo.

6. 1. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Finalità della legge). — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia. »

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito

delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disclinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea di primo livello, di laurea specialistica, dottorati di ricerca, dlomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università, ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM